

## **2.4 METODOLOGIE E STRUMENTI PER GARANTIRE COERENZA NELL'ATTUAZIONE DEL "PERFORMANCE FRAMEWORK", IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 21 DEL REGOLAMENTO GENERALE**

Per garantire la coerenza e l'uniformità di trattamento tra Programmi (PON, POR, PSR, PSRN) nella definizione e attuazione del "performance framework" è previsto un insieme di attività di indirizzo e presidio nazionale sia nella fase di preparazione dei Programmi, sia nella fase di loro attuazione e monitoraggio.

Tali attività, i cui dettagli saranno resi disponibili con atti successivi, sono strettamente legate ad una completa adesione alla struttura, e a un pieno e regolare utilizzo, del "sistema di monitoraggio comune" (cfr. par. 4.1) riguardo alle definizioni di riferimento e all'ottemperanza di fornitura delle informazioni per l'attuazione finanziaria, procedurale e fisica delle azioni/operazioni previste nei Programmi. Tali informazioni dovranno essere fornite per singola operazione e secondo un format comune. L'utilizzo del sistema di monitoraggio comune è, infatti, elemento fondante per la coerenza e la parità di trattamento tra programmi in tutte le fasi del processo di impostazione e attuazione del "performance framework": per la scelta degli indicatori, per il loro monitoraggio periodico e per la verifica del conseguimento dei target intermedi al 2019 e finali al 2023.

In fase di programmazione, per assicurare la coerenza nell'utilizzo degli indicatori nella definizione del "performance framework", per tutti i Programmi sono previsti:

- Putilizzo di indicatori finanziari, la cui omogeneità è garantita dalle indicazioni fornite dal Regolamento UE di esecuzione n. 215/2014 (art. 5 comma 2) per tutti i Fondi;
- Putilizzo di indicatori di output-realizzazione comuni tratti da una lista di indicatori associati alle azioni che sono incluse nei PO [derivanti dallo schema risultati attesi - azioni, allegato all'Accordo di Partenariato]; tale lista, inserita nel sistema di monitoraggio comune, integra con indicatori nazionali la lista di indicatori comuni del FESR (Regolamento (UE) n. 1301/2013 - allegato 1) e del FSE (Regolamento (UE) N. 1304/2013.- allegato 1). Per il FEASR la lista di indicatori comuni corrisponde alla lista di indicatori elencati nell'allegato IV, parte 5, del regolamento di esecuzione derivante dal Reg. Ue n.1305/2013, con possibili integrazioni definite a livello nazionale per garantire il raggiungimento della soglia del 50% prevista dall'art. 5.1 del Reg. UE n. 215/2014. Nel sistema di monitoraggio unitario si terrà conto delle modalità di raccolta dei dati e della periodicità del loro rilascio così come previsto nell'ambito del Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione del FEASR;
- Putilizzo di indicatori di attuazione (cd. *key implementation steps*) comuni associati alle azioni che sono incluse nei PO [derivanti dallo schema risultati attesi- azioni, allegato all'Accordo di Partenariato]; tale lista fa riferimento a fasi procedurali critiche/fondamentali identificate nel sistema di monitoraggio comune ed è corredata da indicazioni metodologiche per giustificare l'utilizzo di tali indicatori in sostituzione degli indicatori di output. Anche per il FEASR sono previsti, ad integrazione degli indicatori di output definiti a livello regolamentare, alcuni indicatori di attuazione per gli interventi di tipo infrastrutturale;
- il riferimento e l'adesione applicativa alle indicazioni metodologiche comuni per la fissazione dei target intermedi e finali degli indicatori finanziari, di output e di attuazione definite per opportune e omogenee tipologie di azione- operazione dall'Amministrazione di coordinamento unitamente alle Autorità responsabili di Fondo. La metodologia comune per la quantificazione dei target intermedi terrà conto delle differenze previste tra i diversi Fondi relativamente al tipo di operazione da considerare per la quantificazione stessa, ai sensi del Regolamento (UE) di esecuzione n. 215/2014 (art. 5 comma 3).

La lista degli indicatori e le indicazioni metodologiche sono messe a disposizione delle Autorità responsabili, con un atto successivo, in tempo utile per la trasmissione dei Programmi entro la scadenza prevista dal Regolamento generale. Per i Programmi che si discostano dalle indicazioni comuni per la scelta degli indicatori e la fissazione dei target, è prevista una istruttoria ad hoc a livello nazionale a cura delle Amministrazioni responsabili di Fondo.

Per quanto riguarda la fase di attuazione del "performance framework", ai fini dell'individuazione tempestiva di eventuali problemi e criticità (meccanismi di allerta) e della corretta e omogenea contabilizzazione dei livelli di avanzamento degli indicatori scelti in vista della verifica intermedia del 2019 (rilevante per il meccanismo di assegnazione della riserva di efficacia) e finale del 2023, è considerata indispensabile da parte di tutti i programmi la regolare alimentazione del sistema di monitoraggio comune e la piena corrispondenza tra i dati inseriti in tale sistema e i dati forniti dalle Autorità di Gestione nelle Relazioni annuali sullo stato dell'attuazione dei programmi.

Per tutti i Programmi sono dunque previsti:

- l'adesione alle indicazioni metodologiche e operative per l'alimentazione del sistema di monitoraggio comune, eventualmente differenziate se del caso per Fondo di riferimento in virtù di disposizioni regolamentari specifiche legate a sistemi comuni di monitoraggio e valutazione;
- la generazione di report periodici da parte del sistema comune di monitoraggio sull'avanzamento procedurale delle azioni a cui si riferiscono gli indicatori di output e di avanzamento dell'attuazione individuati nella tavola del "*performance framework*" di ogni programma;
- l'autovalutazione periodica, sulla base dei report di monitoraggio e di altre informazioni rilevanti, da parte dell'amministrazione responsabile per il programma, finalizzata a individuare criticità e a definire eventuali azioni correttive da intraprendere, previa comunicazione all'autorità responsabile di Fondo, e per il FESR e FSE anche all'amministrazione di coordinamento, ovvero con il loro concorso attivo.

Oltre ad indicazioni comuni per la definizione e il monitoraggio del "*performance framework*", con un atto successivo saranno altresì definiti i principi fondamentali per la riassegnazione degli importi corrispondenti della riserva di efficacia non assegnata alle priorità dei programmi che singolarmente non risultano aver conseguito i propri target intermedi alla verifica del 2019. Tali principi, ferma restando la conformità ai requisiti richiamati nell' art. 22 commi 4 e 5 del Regolamento generale, sono tesi a privilegiare in prima istanza il mantenimento delle risorse, ove possibile, all'interno dello stesso Programma o, comunque, ad altri che intervengono nello stesso territorio regionale, e in ultima istanza l'assegnazione delle stesse ai programmi più performanti. Nella riallocazione si terrà in ogni caso conto del residuo fabbisogno di intervento da soddisfare e della capacità di utilizzo delle risorse.